

Cassazione penale, Sez. II, 24/05/2018 n. 26002

(dep. 07 giugno 2018)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria Daniel - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

P.A.F., nato a (OMISSIS);

C.C., nato a (OMISSIS);

M.P., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa RECCHIONE SANDRA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO ROBERTO;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.

Gli avv.ti D. N. per M. e G. D. per P. si riportavano ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Firenze confermava l'applicazione della custodia in carcere applicata al C. ed al M., nonché quella degli arresti domiciliari applicata al P., tutti indagati per il reato di estorsione aggravata dal D.L. n. 157 del 1991, art. 7. Si contestava agli indagati di avere utilizzato minacce connotate dal metodo mafioso per costringere le persone offese a pagare parte del credito dalle stesse vantato alla ditta. F.II. Santini.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del P. che deduceva.

2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario: l'indagato si sarebbe limitato a ricevere mille Euro per conto del C., ma tenuto conto della rarefazione dei rapporti con il coindagato tale e circostanza non sarebbe da sola idonea ad indicare il suo coinvolgimento nella programmazione, nell'esecuzione e nella spartizione dei profitti dell'attività illecita per cui si procede.

2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7: si deduceva che non erano emerse indicazioni in ordine all'effettivo utilizzo di un metodo mafioso, che non avrebbe potuto essere riconosciuto solo sulla base della prospettazione che l'accusato ha offerto alla vittima, ma dovrebbe essere supportato dalla rilevazione di "atti materiali"; mancherebbero inoltre, quanto alla riconosciuta attività agevolatrice indicazioni in ordine al profilo soggettivo del P..

2.3. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari: si deduceva la mancanza di motivazione in relazione alla esistenza dei requisiti della attualità e della concretezza del pericolo cautelare.

3. Ricorreva per cassazione il difensore del C. che deduceva:

3.1. vizio di legge e di motivazione: il fatto contestato avrebbe dovuto essere inquadrato nella più lieve fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto che il tribunale aveva affermato che il C. non sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza di una declaratoria di fallimento mentre avrebbe saputo che il B. aveva un debito nei confronti del S. sicchè nella percezione del C. si trattava di riscuotere un credito esigibile, il che avrebbe dovuto indurre ad inquadrare il fatto nella fattispecie prevista dall'art. 393 c.p..

3.2. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7: non vi sarebbe indizi dell'utilizzo del metodo mafioso dato che le emergenze procedurali indicherebbero comportamenti gentili ed urbani dell'indagato, non interpretabili come minacce velate, nè per dedurre l'esistenza del metodo mafioso sarebbe sufficiente il collegamento con contesti riconducibili alla criminalità organizzata e, dunque, i contatti con il M..

3.3. vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura imposta che sarebbe sproporzionata rispetto alle esigenze rilevate: per tutelare le persone offese del presente procedimento residenti a Firenze sarebbe stato sufficiente imporre all'indagato la cautela domiciliare in Reggio Calabria, o anche una misura meno afflittiva che impedisse gli spostamenti dello stesso.

4. Ricorreva per cassazione il difensore del M. che deduceva.

4.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento degli indizi del reato di estorsione: l'indagato non essendo a conoscenza della declaratoria di fallimento non avrebbe agito per conseguire un profitto ingiusto; inoltre il comportamento dell'indagato sarebbe stato qualificato illegittimamente come minatorio facendo riferimento sia alla percezione dei presunti offesi sia alla provenienza geografica del M..

4.2. vizio di legge e di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7: non sarebbero emerse percepibili estrinsecazione del metodo mafioso che non potrebbe essere riconosciuto solo sulla base della caratteristiche soggettive dell'accusato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorrenti contestavano il riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7; il P. contestava il riconoscimento della medesima aggravante anche in relazione alla finalità agevolatrice della condotta.

Si tratta di doglianze inammissibili.

1.1. Si tratta di una aggravante che la condivisa giurisprudenza di legittimità inquadra come oggettiva (Cass. Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 - dep. 15/06/2017, Giofrè e altri, Rv. 270602); la stessa si riferisce dunque alle modalità della condotta e non a caratteristiche soggettive dell'agente.

Il collegio ribadisce, inoltre, che nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Cass. Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015 - dep. 15/05/2015, Gallo e altro, Rv. 263570).

Il collegio rileva che il ricorso al metodo mafioso si risolve in una apparente attenuazione della potenza coercitiva dell'azione minatoria, in quanto l'evocazione del capitale criminale della mafia storica consente una semplificazione dell'azione criminale in quanto l'effetto intimidatorio si raggiunge attraverso la evocazione della riconosciuta capacità criminale di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata di efferati crimini contro la persona e non richiede lo spiegamento delle energie coercitive che sono necessarie per l'efficacia di una minaccia "ordinaria".

1.2. Si ritiene dunque che la minaccia agita attraverso l'uso del metodo mafioso, laddove si risolve nell'evocazione dell'intervento di associazioni il cui capitale criminale è riconosciuto a causa della notorietà di reiterati ed efferati crimini contro la persona ed il patrimonio, abbia capacità coercitiva anche se non si esprime con le modalità tipiche della minaccia ordinaria, dato che l'evocazione dell'intervento delle associazioni mafiose, specie se di natura storica, ha una intrinseca capacità intimidatoria.

1.3. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è coerente con tali indicazioni e valorizza la capacità intimidatoria della progressione criminosa che prende avvio con gli avvertimenti del N. e si perfeziona con l'intervento degli altri indagati, oggi ricorrenti (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato).

1.4. La direzione agevolatrice della condotta nei confronti della associazione mafiosa, invece, non è contestata, sicché sul punto, il ricorso del P. è manifestamente infondato, in quanto le censure proposte non trovano conferma nella struttura del capo di imputazione provvisorio.

2. Gli altri motivi di ricorso (primo e terzo) proposti nell'interesse del P. sono inammissibili.

2.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la gravità del quadro indiziario relativamente al coinvolgimento del P. nella complessa azione criminosa è manifestamente infondato.

2.1.1. In materia il collegio ribadisce che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., e non semplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Cass. sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Cass. sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200).

2.1.2. Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche il Tribunale ha valorizzato la marginalità della condotta del ricorrente: valutazione che ha inciso sullo specifico pericolo cautelare ed alla scelta della misura imposta, ma non ha influito sul del pieno carattere concorsuale della condotta del P. riconducibile alla innegabile efficacia causale della stessa rispetto alla perfezione del progetto criminoso.

2.2. Il terzo motivo che contesta l'attualità e la concretezza delle esigenze è manifestamente infondato.

2.2.1. Con riferimento all'attributo dell'attualità nella giurisprudenza di legittimità si registra una divaricazione interpretativa: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale

prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione" di una specifica occasione per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare.

Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto.

Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non sarebbe attuale in presenza di assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva.

Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto.

Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele.

La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti.

Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del *periculum libertatis* dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato.

2.2.2. Pertanto si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Nè si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in

ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Cass. Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).

2.2.3. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, l'attualità del pericolo veniva argomentata valorizzando sia la prossimità temporale delle condotte rispetto all'epoca dell'imposizione della misura, ovvero di un elemento che consentiva una proiezione negativa circa il pericolo di recidiva, si attraverso la rilevazione di un concreto pericolo di inquinamento probatorio derivante dalle modalità della condotta (segnatamente dall'uso del metodo mafioso) e della composizione prevalentemente testimoniale del costituendo compendio probatorio.

3. Gli altri motivi di ricorso (primo e terzo) proposti nell'interesse del C. sono manifestamente infondati.

3.1. Con il primo motivo si deduce l'illegittimità della qualificazione giuridica e si invoca l'inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3.1.1 Nel compiere la diagnosi differenziale tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la giurisprudenza della Cassazione registra una visibile evoluzione.

Mentre inizialmente il discrimine tra le due fattispecie veniva rinvenuto nel livello di gravità dell'azione minatoria che, ove particolarmente intensa giustificava il riconoscimento dell'estorsione (Cass. Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Michellini e altri, Rv. 270425; Cass. Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010 dep. 20/07/2010, P.M. in proc. Coppola, Rv. 247882; Cass. Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004 - dep. 10/12/2004, Caldara ed altri, Rv. 230709), in un secondo momento l'elemento differenziale tra le due fattispecie è stato invece rinvenuto "esclusivamente" nell'elemento soggettivo (Cass. Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014 dep. 16/07/2014, Comite, Rv. 259966; Cass. Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015 - dep. 04/06/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106); da ultimo, oltre a rilevare la non completa coincidenza dell'elemento materiale che caratterizza le fattispecie si è ritenuto che il reato previsto dall'art. 393 c.p., può essere classificato come reato di "mano propria" configurabile solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto (Cass. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360).

2.1.1. La complessità di tale stratificazione interpretativa sebbene non giunge a configurare un deciso contrasto di giurisprudenza, evidenzia tuttavia la difficoltà di effettuare la diagnosi differenziale tra condotte che hanno una intersezione oggettiva rilevante, seppur non completa.

Sia l'estorsione che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono infatti reati che si consumano attraverso l'uso della "violenza" e della "minaccia" ovvero attraverso il compimento di azioni potenzialmente coercitive; entrambi prevedono, inoltre una forma aggravata nel caso in cui la condotta intimidatoria sia agita con armi, ovvero con uno strumento cui si riconosce un immediato potere coercitivo.

Al nucleo comune costituito dal ricorso alla violenza e alla minaccia si associano diversi elementi differenziali. Nel caso dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni caratterizzano la fattispecie: a) il presupposto, ovvero la circostanza che l'autore è titolare di un diritto che gli consente di "potere ricorrere al giudice", b) la condotta, ovvero l'"uso" della violenza o minaccia, quindi di una attività intimidatoria che viene descritta come elemento necessario di fattispecie, senza la indicazione degli effetti sulla vittima; c) l'evento costituito dal "farsi ragione da sé", attraverso il soddisfacimento della presunta pretesa legittima.

Di contro il delitto di estorsione risulta caratterizzato dalla richiesta esplicita in ordine alla produzione di un effetto coercitivo sulla vittima cui segue la acquisizione di un profitto ingiusto con altrui danno. Nella descrizione della condotta estorsiva l'utilizzo del verbo "costringere" evidenzia la volontà del Legislatore di sanzionare ogni condotta che generi l'annichilimento delle capacità volitive della vittima, trasformandola in un esecutore non reattivo degli interessi illeciti dell'autore.

In sintesi: la fattispecie prevista dall'art. 393 c.p., trova il suo centro nell'esistenza di un preteso diritto, che l'autore soddisfa attraverso l'"uso", non costrittivo, della violenza della minaccia, mentre l'estorsione ha il suo nucleo proprio nell'azione costrittiva, ovvero nell'annichilimento delle capacità volitive della vittima, la cui mediazione passiva è indispensabile per ottenere il risultato illecito.

Ritenere che in presenza di una pretesa tutelabile per via giurisdizionale (o percepita come tale) le condotte violente o minacciose finalizzate a soddisfarla quel diritto debbano essere attratte nell'orbita dell'art. 393 c.p., si assorbirebbe in tale fattispecie anche le condotte che incidono la libertà personale, ovvero i comportamenti idonei a trasformare la vittima in un "mediatore" non reattivo, strumentale al soddisfacimento della pretesa dell'autore.

Tenuto conto della forbice edittale che caratterizza il delitto previsto dall'art. 393 c.p., il risultato di tale operazione ermeneutica sarebbe l'abbattimento della rilevanza penale delle azioni violente di tipo costrittivo ogni volta che le stesse siano (percepite dall'autore) come funzionali alla soddisfazione del preteso diritto. Tale abbattimento della difesa penale dei diritti della persona in ragione della valorizzazione di interessi di natura (per lo più) patrimoniale non trova conforto nell'ordinamento costituzionale, che nella identificazione dei livelli di priorità assegnati ai diritti fondamentali inquadra come primario il diritto alla libertà personale (sia nella declinazione del diritto all'incolumità fisica che in quella della libertà di determinazione) cui pospone il diritto alla tutela del patrimonio che risulta meno garantito e, comunque cedevole rispetto a prioritarie esigenze di tutela dell'interesse collettivo.

Di contro riconoscere ad ogni condotta violenta o minatoria piena capacità costrittiva potrebbe condurre all'assorbimento nella più grave fattispecie estorsiva anche di condotte meramente "persuasive", dirette all'esazione extragiudiziale del credito, ma di fatto, inidonee ad annichilire le facoltà volitive della vittima, ovvero a trasformarla in un "mediatore senza volontà reattiva".

In sintesi, si ritiene che la tutela costituzionale assegnata alla incolumità fisica ed alla libera determinazione della persona imponga la attivazione dei massimi presidi di tutela disponibili, ogni volta che tali beni primari siano messi in pericolo,

e che non è coerente con le indicazioni di priorità fornite dallo statuto costituzionale l'abbattimento della rilevanza penale di azioni costrittive orientate alla tutela privata di un diritto (che per lo più si declina come pretesa ad una soddisfazione di tipo patrimoniale).

3.1.2. Chiarito che l'effetto costrittivo è proprio solo del delitto di estorsione non essendo descritto nella fattispecie astratta prevista dall'art. 393 c.p., il collegio rileva che ulteriori indicazioni per effettuare il corretto inquadramento ed individuare la linea di confine tra le fattispecie si rinvengono nella identificazione del bene protetto dalle due norme, ovvero: a) il "monopolio statale" nella risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'esercizio arbitrario; b) la tutela della "persona", anche (sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale con riguardo al delitto di estorsione.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, infatti collocato all'interno del titolo 3^o del Codice, dedicato ai reati contro l'Amministrazione della giustizia, mentre il delitto di estorsione è allocato nell'ambito del titolo 13^o, Capo 1^o dedicato ai delitti contro il patrimonio consumati con violenza alla persona.

La "persona" esce dunque dal fuoco della tutela prevista dall'art. 393 c.p., che garantisce che i rapporti creditorî siano affidati alla mediazione giudiziale e non lasciati alle azioni violente dei privati; di contro la "persona", (anche sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale, è il bene primariamente tutelato dal delitto di estorsione che sanziona "ogni" condotta costrittiva, indipendentemente dal fatto che la stessa sia orientata a far valere un preteso diritto.

Il delitto di estorsione presenta pertanto un raggio d'azione più ampio di quello dell'esercizio arbitrario dato che la condotta coercitiva viene sanzionata in tutti i casi in cui si risolve in un ingiusto profitto valutabile in termini patrimoniali. Diversamente l'esercizio arbitrario sanziona le deviazioni comportamentali del privato che, invece di affidare la risoluzione dei conflitti alla giurisdizione statale, riesca a farsi ragione da sé, utilizzando la violenza e la minaccia o per l'impossessamento diretto del bene che si ritiene dovuto, o a fini persuasivi, senza giungere alla soglia della costrizione che incide sul diritto alla libertà della persona, tutelato dalla più grave fattispecie dell'estorsione.

Pertanto: l'estorsione copre anche le condotte coercitive finalizzate alla soddisfare un preteso diritto ogni volta che tale azione si risolve nell'annichilimento della capacità reattiva della vittima, effetto non previsto dalla fattispecie descritta nell'art. 393 c.p., che si limita a punire l'"uso", a fini esclusivamente persuasivi, della violenza o della minaccia. L'abbattimento delle facoltà volitive correlato all'esercizio dell'azione minatoria o violenta, che trasforma la vittima in mediatore non reattivo governato dall'autore, è invece un effetto che è previsto solo nell'estorsione, rimanendo estraneo a quella prevista dall'art. 393 c.p..

3.1.3. Va da ultimo chiarito che la capacità assorbente dell'art. 629 c.p., in presenza di una condotta con effetto coercitivo non viene meno se si valorizza un altro elemento della fattispecie estorsiva ovvero il "profitto ingiusto".

Sul punto il collegio ribadisce che la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non può che essere "ingiusto" (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015 - dep. 19/01/2016, Li, Rv. 265643). Diversamente opinando l'uso della violenza coercitiva per regolare in via privata sarebbe sanzionata meno gravemente in presenza di un diritto e più gravemente in sua assenza: si tratta di un epilogo ermeneutico che si traduce nell'abbattimento della rilevanza penale della costrizione illecita giustificata da pretese patrimoniali, che contrasta con la dimensione assoluta e prioritaria dei diritti della persona (sulla prevalenza del diritto alla incolumità personale sul diritto all'integrità della sfera patrimoniale in materia di legittima difesa: Cass. Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004 - dep. 23/11/2004, Podda, Rv. 230392; Cass. Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009 - dep. 11/12/2009, Carta, Rv. 245884).

3.1.4. Infine: su tale ricostruzione non incide il fatto che la condotta di esercizio arbitrario sia aggravata dall'uso delle armi, ovvero dal ricorso ad uno strumento con riconosciuto potere intimidatorio ed elevata potenzialità coercitiva; anche se l'agente ricorre all'arma lo scrutinio deve essere effettuato valutando in concreto se l'azione violenza ha avuto un epilogo coercitivo o, invece, solo persuasivo.

3.1.5. Può dunque essere affermato che ogni volta che l'azione minatoria o violenta si risolve nella costrizione delle vittima attraverso l'annichilimento delle sue capacità volitive, la condotta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, debba essere inquadrata nel delitto di estorsione; di contro l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si rinviene in presenza di un diritto azionabile nelle sedi giudiziaria che venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo coercitivo, ma più blandamente persuasivo.

Tale scelta interpretativa impedisce di legittimare (l'altrimenti plausibile) concorso formale tra reati, riconosciuto dalla giurisprudenza nei casi in cui si ritenga la medesimezza (qui negata) dell'azione materiale e la diversità del solo elemento soggettivo (Cass. Sez. 2, n. 12027 del 23/09/1997 - dep. 23/12/1997, Marrosu, Rv. 2104580; in materia di concorso formale tra i delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti distinguibili solo sulla base dell'elemento soggettivo: Cass. sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006 - dep. 08/02/2006, Piselli, Rv. 233346).

3.1.6. Tanto premesso, trova agevole soluzione anche il tema del concorso di persone nel reato.

L'ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità in tale ambito è stata quella di ritenere che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente

da quello di estorsione, tra i cosiddetti "reati propri esclusivi" o di mano propria, configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere dal titolare del preteso diritto.

Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale) solo ove la condotta "tipica" ovvero la azione violenta o minatoria sia posta in essere dal titolare del preteso diritto mentre qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 c.p., (Cass. sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360).

Si tratta di giurisprudenza che rassicura sulla qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che il titolare del diritto dia ad un terzo il mandato alla riscossione del credito: l'inquadramento dell'esercizio arbitrario come un reato proprio "esclusivo" esclude la delega della condotta di ragion fattasi e, di fatto, in relazione all'art. 393 c.p., inibisce l'operatività della norma generale sul concorso di persone nel reato.

La Cassazione ha infatti chiarito che nei reati propri cosiddetti "esclusivi" occorre che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige, dunque, la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi - ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo. Diversamente nei reati "propri" comuni, ovvero non "esclusivi" non è indispensabile che proprio l'intraneo sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purchè quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento (Cass. Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991 - dep. 30/04/1991, P.M. e Aceto ed altri, Rv. 187201).

Senza rinnegare tale ultimo approdo si rileva che ogni volta che il mandato alla riscossione del credito è conferito a soggetti dotati di particolare capacità persuasiva in quanto appartenenti a consorzi criminali con riconosciuta capacità criminale è ragionevole che l'azione violenta produca l'effetto costringitivo della libertà personale che, si è visto, è già da solo sufficiente a risolvere la vexata quaestio della diagnosi differenziale tra reati limitrofi.

A ciò si aggiunga che di regola il terzo esattore è mosso da un interesse proprio non coincidente con quello del mandante, consistente nell'accrescimento della propria capacità criminale (fonte dell'assegnazione di ulteriori incarichi e generatore di profitti): il che consente, anche da questa ulteriore prospettiva di escludere il concorso nel reato proprio in quanto il profilo soggettivo dell'esecutore in tale caso non è sovrapponibile con quello dell'autore del reato di ragion fattasi, essendo preminente l'interesse personale all'accrescimento del proprio prestigio criminale rispetto alla soddisfazione del credito altrui (in tal senso Cass. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267123; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, Rv. 268630).

3.1.7. Per completezza tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti il collegio rileva che la direzione dell'azione violenta nei confronti di persone estranee al rapporto contrattuale dal quale scaturisce il preteso diritto è un significativo indicatore della valenza costringitiva dell'azione, tenuto conto che in tal caso l'azione non viene diretta nei confronti di chi è nelle condizioni di esaudire la pretesa, e mira a generare un clima di intimidazione finalizzato a coartare la vittima, la cui mediazione forzata, resta necessaria per esaudire la pretesa (in tal senso ancora Cass. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267123; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altri, Rv. 272017).

3.1.8. Si ribadisce pertanto che l'elemento di fatto indispensabile per la configurazione del reato previsto dall'art. 393 c.p., è l'esistenza di un credito che può essere fatto valere innanzi all'autorità giudiziaria: tale condizione consente l'inquadramento del reato in quelli propri "esclusivi", con le conseguenti limitazioni in ordine all'operatività dell'art. 110 c.p., dato che il concorso è riconoscibile solo se l'azione del concorrente è contestuale ed omogenea rispetto a quella tipica posta in essere indefettibilmente dal titolare del diritto.

Pertanto nel caso in cui vi sia mandato all'esazione del credito con conseguente riconoscimento di un interesse del terzo coinvolto, distinto da quello del titolare, e si registri una discontinuità temporale tra l'azione "tipica" posta in essere dal titolare del diritto e l'azione del terzo, il fatto dovrà essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, l'unica compatibile con l'azione del terzo non titolare del diritto.

Infine: la direzione dell'azione violenta nei confronti di persone diverse dal debitore è indicativa della idoneità costringente della condotta in quanto rivela la volontà di ridurre la volontà del debitore trasformandolo in un esecutore non reattivo delle pretese dell'autore, titolare del diritto attraverso la creazione di un diffuso clima di intimidazione che coinvolge anche persone estranee al sinallagma contrattuale.

3.1.9. Il collegio ribadisce comunque che lo scrutinio in concreto del fatto ed il conseguente inquadramento nell'una piuttosto che nell'altra fattispecie presuppongono una accurata valutazione di merito, che deve essere riversata in una motivazione che dia conto attraverso l'analisi delle emergenze processuali dell'esistenza dell'effetto costringente, delle modalità di coinvolgimento dei terzi e di tutti gli altri elementi idonei a guidare l'interprete nella effettuazione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (Cass. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018 - dep. 15/02/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091).

3.1.10. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, il collegio di merito rilevava che l'intervento di terzi estranei al rapporto contrattuale, che non avevano contestualmente al titolare del diritto ed erano portatori di un interesse proprio fosse ostativo al più favorevole inquadramento della condotta nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

3.2. Anche il terzo motivo che denuncia l'illegittimità della valutazione in ordine alla proporzione della misura imposta è manifestamente infondato.

3.2.1. In materia il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 275 c.p.p., attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto - al riguardo - della specifica idoneità della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). La disposizione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 3, non pone infatti a carico del giudice l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazione della inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere; ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale, allorchè venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così superata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive. Tale principio generale deve essere adattato al caso in cui si proceda per uno dei reati in relazione ai quali esiste, come nel caso di specie, una presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria. L'esistenza di tale presunzione impone, per la concessione degli arresti domiciliari, la presenza di specifici elementi relativi al caso concreto che consentano di ritenere comunque adeguata la misura meno afflittiva.

In presenza di una presunzione relativa, pertanto, la motivazione in ordine alla idoneità esclusiva della misura carceraria deve dare conto della assenza di elementi che consentano di ritenere adeguate misure meno afflittive, anche in considerazione delle allegazioni difensive, senza che sia necessario motivare in ordine alla possibile adeguatezza della cautela domiciliare. Nè tale attenuazione degli oneri motivazionali risulta incisa dalla previsione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 3 bis: la motivazione circa la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eletta dal legislatore come misura coercitiva "principe" (nella configurazione ordinaria che prevede il controllo elettronico) è richiesta infatti solo in assenza di presunzioni. Ove invece esista una presunzione (sia nella configurazione assoluta che relativa) la struttura della motivazione si "inverte": il carcere è la misura presuntivamente adeguata, la cui applicazione risulta giustificata in assenza di elementi concretamente indicativi della idoneità preventiva di cautele meno afflittive (Cass. Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016 - dep. 18/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236).

3.2.2. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, il collegio di merito rilevava l'assenza di elementi favorevoli all'attenuazione della misura carceraria, e registrava, inoltre, la presenza di una condanna per il reato di evasione, anch'essa ostativa alla concessione di misure meno afflittive in assenza di elementi specifici (non rinvenuti nel caso di specie) rassicuranti in ordine alla adeguatezza di misure meno afflittive.

3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del M. è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente contesta sia l'esistenza del profilo soggettivo del reato di estorsione ritenendo da un lato che il fatto contestato si risolvesse in una lecita richiesta di denaro effettuata nella mancata consapevolezza dell'avvio della procedura fallimentare della società (OMISSIS) s.r.l., e dall'altro che non si rinvenisse l'esistenza della condotta minatoria con concreta efficacia coercitiva.

3.2. Quanto al primo profilo di doglianza si richiamano le osservazioni relative alla non inquadrabilità del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 393 c.p., effettuate nel p. 2.1. A tali osservazioni si aggiunge che, contrariamente a quanto dedotto, dal compendio integrato dei provvedimenti cautelari di merito emerge una condotta che non può essere assimilata ad una semplice "richiesta", ma assume invece i chiari contorni della "minaccia", peraltro agita con metodo mafioso.

La Cassazione in tema di minaccia agita con metodo mafioso ha già affermato, come ricordato nel p. 1 che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Cass. Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015 - dep. 15/05/2015, Gallo e altro, Rv. 263570).

Nel caso di specie emergeva che gli indagati avevano posto in essere una progressiva azione intimidatoria basata sul continuo riferimento all'esistenza di una associazione criminale mafiosa interessata alla riuscita della riscossione (azione che avviata dal N. e proseguita con le allusioni poste in essere dagli odierni ricorrenti: pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).

Come già affermato (p. 1), la minaccia agita con metodo mafioso può risolversi anche nella allusione ai gravi effetti derivanti dall'intervento delle associazioni mafiose storiche, il cui capitale criminale gode di un diffuso riconoscimento, sicchè anche la semplice allusione al suo impiego con forme minatorie in apparenza "attenuate", ma invero aggravate dall'evocato collegamento con le associazioni mafiose.

Nel caso di specie l'azione coercitiva, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, deriva appunto dall'evocazione del collegamento dei ricorrenti con una nota mafia storica, la cui pericolosità è diffusamente riconosciuta, anche nei territori diversi da quelli in cui si insediano le "case - madri" di tali organizzazioni, a causa della notorietà dei reiterati ed efferati crimini dalla stessa consumati.

4. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00 ciascuno.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2018